

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
(Provincia di Verona)

REP. N. _____

ATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE “GLI GNOMI” DI VANONI REMELLI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...] nella sede Municipale del Comune di Valeggio sul Mincio Piazza C.Alberto, 48.

Avanti a me Dott. [...] - Segretario Comunale del Comune di Valeggio s/M - autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi i signori:

1) [...] nato/a a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di [...], il/la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Valeggio s/M avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 00346630239 in esecuzione della determinazione n. [...] del [...].

2) [...], nato/a a [...] il [...] e residente a [...], il/la quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse di [...] con sede a [...], via [...] n. [...], avente C.F. [...] per la sua qualità di [...].

I predetti componenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. [...] del [...], esecutiva, il Comune ha stabilito di avviare le procedure e le attività strumentali all'affidamento con gara della concessione del servizio del micronido comunale “Gli Gnomi” di Vanoni Remelli;
- con la medesima delibera il Comune ha deliberato di indire, mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza “Custoza Garda Tione” una gara pubblica per la concessione del servizio di cui trattasi, secondo i termini e le modalità prescritte nel Capitolato prestazionale già accettato dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto – Codice CIG [...];
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, dell'esito positivo della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara e all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, avvenuta con determinazione n. [...] del [...], la concessione è stata aggiudicata a [...] (di seguito “**Concessionario**”);
- il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Concessione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;
- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato prestazionale, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel Capitolato prestazionale;
- il Concessionario ha preso visione degli impianti e dei locali strumentali alla gestione del servizio dedotto in affidamento e li ha ritenuti idonei allo svolgimento delle attività oggetto di concessione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti tra Comune e Concessionario, ai fini dello svolgimento, da parte del Concessionario, del servizio di gestione del micronido comunale “Gli Gnomi” di Vanoni Remelli e di quant’altro indicato nel capitolato già accettato dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto (di seguito “**Servizio**”).

A tale scopo i locali, gli impianti e le dotazioni necessarie per l’espletamento del Servizio sono messi a disposizione dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Concessionario eroga il Servizio nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel Contratto e nel Capitolato prestazionale.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

Il Servizio deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dal Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato prestazionale, in conformità agli indirizzi del Comune, nello specifico del vigente Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.

Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all’affidamento contenuti nella *lex specialis* di gara e conformemente a quanto previsto nell’offerta risultata aggiudicataria.

Art. 3

DURATA

Le parti si danno atto che il servizio avrà la durata di 6 (sei) anni educativi, dalla data della stipula della presente concessione ovvero dalla data di consegna del servizio fino al 31.8.2024, senza obbligo di disdetta. Il Concessionario si impegna a proseguire il servizio di Asilo Nido alle medesime condizioni convenute, sino a quando il Comune non abbia provveduto a definire un nuovo contratto; tuttavia, il Comune ha la facoltà di reiterare il contratto, per un periodo massimo di ulteriori anni 6 (sei) educativi fino al 31.8.2030, alle medesime condizioni del contratto iniziale, a seguito di accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in concessione (senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla base di una opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest’ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall’art. 63, c. 5 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4

PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune si riserva ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme ritenute più opportune e vigila sul rispetto da parte del concessionario della concessione, del progetto di gestione, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Comune partecipa altresì al controllo della gestione del servizio tramite la nomina dei propri rappresentanti all’interno del Comitato di gestione.

Il concessionario è inoltre tenuto a presentare con periodicità trimestrale una relazione sull'andamento della programmazione nella quale dovranno essere chiaramente identificati gli obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione della qualità del servizio reso, secondo metodologie condivise a livello nazionale. Il concedente si riserva la facoltà di integrare i parametri per la valutazione della qualità proposti dal concessionario.

Art. 5 STRUTTURA E BENI

Per la gestione del servizio, il Comune mette a disposizione l'immobile e le relative aree pertinenziali di sua proprietà siti in Loc. Vanoni Remelli a Valeggio sul Mincio, come da allegata planimetria, idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 30 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. L'immobile in parola è arredato e corredato delle attrezzature come da inventario allegato. Per tale disponibilità il Comune tratterrà dagli importi versati al concessionario a titolo di differenza tra la tariffa piena del servizio e gli importi dovuti dagli utenti ai sensi del vigente Regolamento, un canone di concessione annuale di Euro 1,00 (uno/00). Tale somma sarà trattenuta nel mese di Gennaio di ogni anno. Per il primo anno di applicazione della presente concessione in occasione della prima liquidazione dei costi a carico del Comune.

Per ogni utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle di asilo nido, il concessionario dovrà acquisire apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A sua volta il concedente si riserva la facoltà di utilizzare alcuni spazi del nido, d'intesa con il concessionario, per l'organizzazione di servizi o progetti propri rivolti alla prima infanzia.

Il concedente mette altresì a disposizione del concessionario l'uso della cucina presso la scuola dell'infanzia del capoluogo nel caso di sciopero o ferie del personale del servizio di refezione scolastica, secondo tempi e modalità concordate tra le parti.

Circa i pasti degli svezzati (dai tredici mesi in avanti), predisposti dal concedente, questi, registrati giornalmente a cura delle parti in apposito registro predisposto dal concessionario e riportante i nomi dei singoli bambini, verranno fatturati mensilmente a carico del concessionario nella misura fissata annualmente dalla Giunta Comunale con il provvedimento di definizione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione degli interventi strumentali alla gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.

Nello svolgimento del Servizio, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Il Concessionario ha inoltre l'obbligo di:

- garantire il corretto presidio e gestione del servizio dedotto in affidamento secondo quanto indicato nell'offerta risultata aggiudicataria;
- realizzare, nel rispetto di quanto indicato in offerta, le prestazioni dedotte in affidamento nel rispetto di quanto prescritto dalla legge di gara;
- adeguare lo svolgimento delle attività dedotte in affidamento conformemente alle richieste formulate dalla cittadinanza e dal Comune;

- tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

Qualora dovessero verificarsi eventuali danni ai locali e alle dotazioni consegnate imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino di tali beni nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fidejussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato prestazionale.

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bimbi iscritti all'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica.

Sono a carico del concessionario:

- i costi del personale;
- i costi relativi a tutte le utenze;
- il costo per la copertura assicurativa rischio incendio del fabbricato (rischio locativo);
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- il costo per la fornitura di: arredi interni ed esterni (limitatamente alle migliorie offerte nel progetto di gestione), generi alimentari per lattanti, materiale didattico, cancelleria e materiale da ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia dei locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire o integrare all'occorrenza, biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, bavaglie, materassi, biancheria da letto ecc.);
- la sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti inservibili.

Il concessionario deve:

- gestire il servizio con personale proprio, adeguato secondo la normativa regionale nel rapporto bambino/operatore, e comunque, nel numero riportato nel progetto di gestione presentato. Tutto il personale impiegato nella gestione del servizio dovrà essere assunto alle dipendenze del concessionario con regolare contratto di lavoro applicabile al settore di appartenenza; nel caso il concessionario debba assumere personale per la gestione del servizio dovrà, a parità di requisiti, dare priorità ai residenti nel territorio del Comune di Valeggio;
- apportare al servizio tutte le modifiche che saranno imposte da nuove norme legislative o regolamentari o da scelte innovatrici dell'Amministrazione, anche su proposta del concessionario stesso e, in ogni caso, concordate con lo stesso. Nel primo caso le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi e/o ricavi saranno a carico o verranno introitate dall'Amministrazione comunale. Nel secondo caso ogni variazione di segno positivo o negativo sui costi e/o ricavi sarà a carico del concessionario;
- assumere ogni responsabilità e onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone o delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- attenersi per la preparazione e la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP. Il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, deve essere in possesso di adeguata esperienza da comprovare; il personale di cucina dovrà essere aggiornato periodicamente su quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- curare la manutenzione ordinaria del fabbricato e degli spazi esterni di pertinenza nonché concorrere alle spese di manutenzione straordinaria nella misura del 20%, purché tali spese non siano dovute a vizi dell'opera o a difformità nella regolare esecuzione dell'opera stessa da parte delle ditte appaltatrici;
- garantire al concedente la consegna della documentazione necessaria per l'inoltro da parte del Comune della richiesta di contributo per la gestione del servizio alla Regione Veneto nei termini previsti dalla L.R. n. 32/90;

- favorire il più possibile il pagamento delle rette da parte dei genitori avvalendosi di moderni mezzi di pagamento, in linea con quelli adottati presso il concedente;
- garantire adeguata pubblicità alla struttura e la più ampia diffusione della modulistica dell'asilo attraverso il sito Internet dell'Ente dove sarà dedicato uno spazio apposito all'asilo nido comunale di Vanoni Remelli;
- utilizzare in ogni comunicazione o stampato ufficiale la denominazione "Asilo Nido Comunale", seguito dalla seguente intitolazione decisa dal concedente. "Gli Gnomi".

Si dà atto che il concessionario ha provveduto a consegnare l'elenco del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale ed il nominativo della persona che fungerà da Coordinatore dell'Asilo nido. Ogni variazione dell'elenco sia provvisoria che definitiva dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile del Settore Servizi alla Persona. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie e devono essere previamente comunicate al Responsabile sopra menzionato. Anche il personale ausiliario può essere variato solo in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati.

Il concessionario è tenuto a sostituire il personale che il Responsabile del Settore Servizi alla Persona non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro quindici giorni da ricevimento di apposita richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

Altre incombenze a carico del Concessionario sono indicate nel Capitolato prestazionale, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorchè non materialmente allegato al medesimo.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ed obbliga ad osservare o far osservare ai propri collaboratori ed operatori, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30.01.2014, esecutiva. A tal fine si prende atto che è stata trasmessa copia del predetto Codice al contraente, il quale dichiara espressamente la sua piena e completa conoscenza. La violazione degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del Comune di Valeggio sul Mincio costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7

RETTE DI FREQUENZA

Il Comune autorizza il concessionario ad introitare direttamente a propria cura, rischio e spese le rette di frequenza al fine di utilizzarle a parziale copertura delle spese di gestione del servizio. Le rette, nella misura massima e minima dovuta per i tipi di servizi richiesti dall'utenza, sono annualmente determinate dal concedente sulla base di quanto disposto dalla Tabella A del Regolamento Comunale per la gestione del servizio di asilo nido comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2011.

Art. 8

CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal corrispettivo determinato ai sensi del Capitolato prestazionale come risultante dall'offerta avanzata dal Concessionario stesso in sede di gara. In tale prospettiva, resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione del

Servizio, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato prestazionale e dall'offerta risultata aggiudicataria, con riferimento ad eventuali modalità esecutive eventualmente richieste dal Comune.

Il corrispettivo nella componente diversa dalle rette mensili percepite dal Concessionario e applicate agli utenti, verrà versato al Concessionario dal Comune alle scadenze previste dal Capitolato.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo mensile il concessionario presenta al concedente fattura relativa al mese di riferimento, la quale verrà successivamente liquidata entro 30 giorni dal ricevimento. Alla fattura deve essere allegata la rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino che ha frequentato l'Asilo Nido durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo della retta a carico della famiglia ed eventuali decurtazioni dalle rette dovute ad assenze, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale.

Art. 9

INTERVENTI INTEGRATIVI DEL COMUNE

In presenza di gravi difficoltà economiche della famiglia segnalate dai Servizi Sociali il Comune interviene, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, con il pagamento parziale o integrale della retta di frequenza. Di ciò è data tempestiva comunicazione al concessionario.

Per i bambini con problemi di disabilità psico-fisica, che abbisognano di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario deve assicurare la presenza di personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta fornite dai Servizi Sociali del Comune.

Art. 10

SERVIZI AGGIUNTIVI

L'attivazione di servizi aggiuntivi eventualmente indicati nel progetto di gestione presentato dal concessionario o in seguito dallo stesso elaborati deve essere preventivamente concordata e approvata dal concedente, il quale si riserva la facoltà di una eventuale collaborazione alla realizzazione attraverso forme di partecipazione che saranno di volta in volta stabilite.

Le tariffe applicate dal concessionario per la realizzazione dei servizi aggiuntivi devono essere comunicate e approvate dal concedente prima dell'attivazione e, successivamente entro il 31 Agosto di ogni anno.

Art. 11

RESPONSABILITA'/COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponde direttamente dei danni causati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di altri compensi da parte del Comune.

Si dà atto che il concessionario ha stipulato una propria polizza assicurativa per la responsabilità civile con i seguenti massimali:

RCT massimale unico Euro 5.000.000,00;

RCO massimale unico Euro 5.000.000,00.

Art. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle condizioni contrattuali il concessionario ha prestato cauzione definitiva di Euro [...], pari al 10% del corrispettivo della presente concessione a carico dell'Ente, mediante polizza fidejussoria n. [...] rilasciata da [...] in data [...], con validità per l'intera durata della

concessione, e comunque fino alla presa in consegna dei locali e delle relative dotazioni strumentali da parte del nuovo concessionario.

Art. 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, per tutti i servizi ad eccezione di quelli relativi al servizio educativo.

Salvo il caso di cui all'art. 105, co. 13, del D.lgs. n. 50/2016, il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Concessionario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14

INADEMPIMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inosservanza da parte del concessionario delle condizioni di cui alla presente concessione o dei parametri indicati nel progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune, tramite il competente Responsabile, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine per eliminare l'inadempimento e presentare, contemporaneamente, le proprie giustificazioni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo articolo, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione del servizio e altresì dichiarare automaticamente risolta la concessione, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del termine come sopra fissato, salvi i casi di comprovata e accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione;
- c) interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può valersi sulla cauzione:

1. a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento del concessionario;
2. a copertura dei costi di indizione di una nuova procedura per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del concessionario.

Oltre ai casi sopra specificati il concedente potrà dichiarare automaticamente risolta la presente concessione, nei seguenti ulteriori casi:

- fallimento del concessionario o scioglimento da parte dell'autorità governativa;
- cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali;
- sub concessione del servizio senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- gravi e ripetute violazioni delle norme di legge in materia previdenziale e assicurativa a favore del personale dipendente.

L'esercizio del diritto di risoluzione è preceduto da formale comunicazione al concessionario da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 15

PENALI

Salvi i casi di risoluzione della concessione, stabiliti dal precedente articolo 14, qualora nel corso del rapporto contrattuale i servizi non fossero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. in caso di inadempimento parziale o totale del Concessionario agli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 (euro cinquecento/00)= fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
2. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave del Concessionario, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con escussione della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti;
3. in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza esterni che rilevino difformità/carenze/inadeguatezze verrà addebitata una penale di € 500,00 (cinquecento)=, in particolare per il danno all'immagine subito.

In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo pec.

Prima dell'applicazione della penale l'Amministrazione comunale contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico del Concessionario.

Il pagamento della penale non esonera il concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione mediante lettera a.r.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 16

CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Valeggio Sul Mincio, in merito all'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Competente a tal fine sarà il foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio del Segretario Comunale le Parti dichiarano che il presente contratto ha il valore di € ().

Art. 18

IMPOSTE, TASSE, CANONI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

Art. 19

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione di dati personali*" la stazione appaltante informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

L'RPD nominato risulta essere la Società & S.r.l. con sede legale in Sirmione (BS).

Art. 20

DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Comune di Valeggio sul Mincio - Ufficio Servizi alla Persona – in Piazza Carlo Alberto n. 48 37067 Valeggio sul Mincio.

Art. 21

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia in quanto applicabili e compatibili alla natura dell'atto.

Art. 22

REFERENTE

Il concedente nomina quale suo referente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dottor Paolo Albertini, a cui il concessionario deve fare riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Art. 23

DISPOSIZIONI GENERALI DI REGOLAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal Foglio Patti e Condizioni, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e relativo correttivo ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione della presente convenzione ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma

altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Art. 24

ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Progetto relativo alla gestione dell'asilo nido (offerta tecnica del concessionario)
- Offerta economica del concessionario
- Capitolato prestazionale
- Regolamento dell'Asilo Nido Comunale
- Planimetria catastale
- Inventario dei beni mobili